CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

Art. 6 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)

E' riservata la facolta' al governo etiopico di chiedere un altro mutuo pure di due milioni alle stesse condizioni di cui al presente contratto.

Tale facolta' dovra' essere esercitata nel termine di un anno dalla data del presente contratto.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia
Estremi	Legge 16 luglio 1890, n. 7016
Partizione	Convenzione fra governo Italiano ed Etiope
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1890

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-italiano-ed-etiope-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it